

Seet. /
Cass.

**TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2011, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. del RGAC dell'anno , vertente tra:

Avv. , elett.nte domic.to in Roma, Via , presso gli
e che lo rappr.ntano e difendono - ricorrente

E

Avv. , elett.nte domic.ta in Roma, , presso gli
e. , che la rappr.ntano e difendono - convenuta

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge le domande di accertamento della nullità del patto di prova, di persistenza del rapporto di lavoro, di reintegra o riammissione in servizio, e le domande economiche consequenziali;
- b) di conseguenza, dichiara inammissibile la domanda di impugnazione della clausola del termine;
- c) compensa le spese;
- d) termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

dh

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

Conte

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il _____ conveniva qui in giudizio la _____

Esposto: di aver stipulato con la convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata dal _____ al _____, con la qualifica di quadro "Responsabile Servizi manutenzione e coordinamento della progettazione di impianti"; che l'apposizione della clausola del termine era stata giustificata con la dizione "in relazione alla fase di start-up aziendale connesso alle nuove iniziative imprenditoriali"; che nel contratto non erano indicate le mansioni da svolgere, essendo esse individuate con la mera espressione "quelle inerenti alla qualifica e alle declaratorie contrattuali relative al Suo livello di inquadramento"; qualifica peraltro non prevista dal CCNL applicato (Commercio-Terziario"); che non di meno, al contratto era stata apposto un patto di prova della durata di sei mesi; di essere stato licenziato il _____, per preteso mancato superamento della prova; che la convenuta occupava più di 15 dipendenti;

dedotto:

- 1) che il patto di prova era nullo perché:
 - a) in contratto non erano state individuate le mansioni;
 - b) egli aveva svolto mansioni diverse e del tutto estranee a quelle proprie della qualifica assegnata;
 - c) la sua durata era sproporzionata in rapporto alla durata complessiva del rapporto;
- 2) che la clausola del termine era nulla, perché:
 - a) affetta da violazione dell'art.1, co.2, del D.lgs n.368/2001, perché giustificata in modo del tutto generico;
 - b) insussistenza della ragione addotta;
- 3) il licenziamento era illegittimo, per essere stato intimato per il motivo, illecito, della necessità di rispettare un patto di non concorrenza che la convenuta aveva stipulato con la " _____ ", precedente datore di lavoro del ricorrente, in forza del quale detta società aveva avanzato nei confronti della convenuta una pretesa risarcitoria;
chiedeva:
 - i) dichiararsi la nullità del patto di prova;
 - ii) dichiararsi la nullità della clausola del termine;
 - iii) dichiararsi che tra le parti era in corso dal _____ un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tuttora in essere in assenza di atto idoneo a risolverlo; o, in subordine, un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza _____;
 - iv) ordinarsi alla convenuta la reintegra o riammissione in servizio, e condannarsi la medesima al pagamento delle retribuzioni maturate dal _____ alla riammissione in servizio, ovvero fino alla scadenza del termine.

h

Resisteva la _____, chiedendo argomentatamente respingersi le avverse domande.

La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come da dispositivo.

////////////////////////////////////

Le domande attoree appaiono, per quanto di ragione, infondate ed inammissibili.

I motivi di impugnazione del patto di prova appaiono infondati.

L'espressione "*Responsabile servizi di manutenzione e coordinamento della progettazione di impianti*", per quanto riportata in contratto come "qualifica" (ma trattasi pacificamente di espressione impropria, non risultando né dal CCNL né dalla normativa dell'organizzazione aziendale una qualifica di siffatta denominazione), ha, ad avviso del giudice, un contenuto descrittivo sufficiente delle mansioni del lavoratore, consentendo in particolare di comprendere che egli era chiamato ad assumere la responsabilità dei servizi di manutenzione, e a coordinare l'attività di progettazione di impianti. Di conseguenza, non sussistono, ad avviso del giudice, al riguardo, i presupposti per invalidare il patto di prova, in ragione del principio di necessaria indicazione delle mansioni da svolgere.

Tale principio, invero, di origine pretoria, si fonda sul rilievo che il patto di prova, per essere anche finalizzato ad una sperimentazione delle attitudini e qualità del lavoratore; sperimentazione la quale, ai sensi dell'art. 2096, co.2 c.c., deve essere effettivamente consentita; deve avere un oggetto determinato, consistente nelle mansioni che il prestatore è chiamato a svolgere, e sulle quali, quindi, va svolto e deve essere consentito l'esperimento.

Tale essendo la "ratio" del principio, il patto di prova non può, ad avviso del giudice, essere giudicato nullo per il motivo, puramente formalistico, che l'indicazione delle mansioni assegnate risulti in contratto al titolo improprio "qualifica", mentre al titolo "mansioni" il contratto rinvii alla pseudo-qualifica nonché, in modo nella specie del tutto inappagante, alla declaratoria contrattualcollettiva dei quadri del terziario (che non contiene, al riguardo, che la definizione di un livello di autonomia e professionalità del tutto alieno da contenuti mansionistici); dovendosi considerare, in modo "sostanzialistico", se dal contratto risulti in concreto ed in modo sufficiente a consentirne l'individuazione, l'attività che il prestatore era chiamato a svolgere, e riguardo alla quale, quindi, doveva svolgersi l'esperimento; ciò che nella specie appare innegabile, tanto più che lo stesso ricorrente lo dimostra, sostenendo di essere stato chiamato a svolgere mansioni del tutto diverse ed estranee a quelle contemplate in contratto, cosa che, per definizione, non sarebbe possibile se queste ultime fossero indeterminate.

L'affermazione per cui una prova della durata di sei mesi, rispetto ad un rapporto di lavoro di durata annuale, sarebbe eccessiva, non si fonda su alcun concreto elemento esegetico traibile dall'art. 2096 c.c. (che consente indiscriminatamente qualunque durata sia prevista dalla contrattazione collettiva), e poggia su un rilievo inconsistente, laddove si appella ad un principio di necessaria proporzionalità tra durata della prova nel rapporto a tempo indeterminato e durata della prova nel rapporto a termine, che è ontologicamente impraticabile in rapporto al tempo

indeterminato, in relazione al quale, proprio per l'indeterminatezza della durata del rapporto, qualunque "proporzione" si palesa impossibile.

Ad avviso del giudicante, se la legge e la contrattazione, nel fissare limiti massimi di durata della prova, non distinguono tra rapporto a tempo indeterminato e rapporto a tempo determinato, le parti hanno diritto a pattuire qualunque termine consentito, a meno che la durata della prova sia tale, rispetto alla durata complessiva del rapporto, da travolgere la funzione tipica della prova, quale volta ad acquisire elementi funzionali ad una successiva determinazione di stabilizzazione del rapporto, il che avviene solo se la prova copre tutto il rapporto (così inammissibilmente precarizzandolo globalmente come tale), ovvero la durata "stabile" del rapporto rivesta, per la sua modestissima durata in sé ed in rapporto al periodo di prova, una rilevanza talmente inconsistente nell'economia del medesimo, da potersi dire che esso è stato previsto "ex ante" come naturalmente precario, con conseguente fraudolenta elusione della normativa sui licenziamenti.

Tali presupposti, ad avviso del giudicante, non ricorrono nella specie, in cui la prova copriva solo metà del tempo contrattuale, ed il restante tempo del rapporto (sei mesi) può dirsi significativo.

Da ultimo, senza fondamento, ad avviso del giudicante, all'esito della prova, l'attore assume di essere stato adibito a mansioni *del tutto diverse ed estranee* a quelle previste dal contratto, come formanti oggetto, per quanto qui rileva, della prova. Cosa che, se fosse vera, non invaliderebbe il patto di prova, ma invaliderebbe il recesso per mancato superamento del periodo di prova, per quanto si viene a vedere.

Il teste ... ha riferito che l'attore venne impiegato nel coordinamento dell'opera dei professionisti incaricati che si occupavano della progettazione degli impianti dell'...; che egli venne incaricato dall'... in presenza del teste, di fare un "check up" degli impianti della palazzina di..., attività che poi il teste non avrebbe effettuato; e di presentare un piano organico delle manutenzioni anche mediante la cura dei contratti con le ditte di manutenzione; attività, anche questa, che lo... non avrebbe svolto.

Il teste..., indotto dallo stesso attore, ha riferito che lo... partecipò ad alcune riunioni aventi ad oggetto la progettazione dell'illuminazione della facciata dell'... che lo... stesso gli disse che teneva i rapporti con le ditte che curavano la manutenzione; e che una volta lo stesso teste andò con lo... a fare dei rilievi funzionali alla programmazione degli interventi di manutenzione, specie di impianti elettrici.

Tali attività rientrano del tutto specificamente in quanto previsto in contratto, quanto alle attribuite mansioni di responsabile della manutenzione e di addetto al coordinamento della progettazione degli impianti.

Dalla prova, per vero, è emerso che l'attore venne adibito anche ad altre mansioni, consistenti, in particolare:

- a) in attività di (vera e propria) direzione e coordinamento di lavori (v. teste... che ha parlato dell'esecuzione della cabina dell'...; v. teste..., che, ugualmente, ha fatto riferimento ad una attività di

coordinamento e direzione dei lavori di realizzazione della cabina in questione, precisando che il progetto era stato fatto dalla);
b) in una attività di presentazione (teste) e di collaborazione nell'allestimento (teste) di uno stand presentato dalla nella fiera che si tenne a

Tali evidenze, che concludono che l'attore venne impiegato nelle mansioni previste in contratto e, in aggiunta ad esse, ad altre ulteriori, non consentono, ad avviso del giudice, di invalidare il recesso datoriale.

Insegna, infatti, condivisibilmente la S.C., che l'adibizione del lavoratore in prova anche a mansioni diverse da quelle previste in contratto, in aggiunta a quelle già previste, invalida il recesso solo se, per il rilievo quantitativo o qualitativo delle mansioni ulteriori, risulti sostanzialmente mutato l'oggetto complessivo della prestazione lavorativa, ovvero se le mansioni aggiuntive assumono tale rilevanza da palesarsi potenzialmente idonee ad incidere impropriamente sul giudizio che il datore si è riservato quanto all'attitudine del prestatore, come ad es. avviene se esse richiedono una capacità professionale diversa o superiore di quella necessaria per svolgere le mansioni di cui al contratto (Cass. 15432/2001).

Tali presupposti, ad avviso del giudice, non ricorrono.

L'attività di direzione lavori costituisce, sotto il profilo della professionalità richiesta, un "quid minus" rispetto all'attività di coordinamento della progettazione, ed appare, peraltro, sostanzialmente omogenea a quest'ultima riguardo al tipo di professionalità richiesta.

L'attività, sotto la direzione di un terzo (teste) di allestimento di uno "stand" volto a presentare al pubblico le attività del datore di lavoro costituisce invece un "quid" del tutto disomogeneo rispetto all'attività devoluta in contratto. Ma il carattere sostanzialmente occasionale di una tale attività (svolta per una sola fiera) ed il modesto contenuto professionale della stessa, non consentono, ad avviso del giudice, di sospettare concretamente che lo sia stato "valutato" tenendo impropriamente conto della prestazione resa nello "stand"; tanto più che, come si è visto, lo offrì motivi di insoddisfazione alla controparte riguardo agli adempimenti relativi alla mansione di responsabile della manutenzione, invece devoluta in contratto.

Infine, non sembra al giudice che l'attore, gravato del relativo onere, abbia provato che il recesso sia stato in realtà determinato dal motivo, che ne risulterebbe illecito, della necessità di tacitare le pretese risarcitorie sollevate dalla società "....."

....." rispetto ad un presunto "patto di non concorrenza" che sarebbe stato stipulato tra la e detta società.

Il solo teste che ha saputo dire qualcosa sul punto (.....), ha confermato in termini del tutto generici che tra la c'era un "patto di non concorrenza" del quale il teste non ha saputo riferire specificamente il contenuto, limitandosi a dire che il riteneva che la lo avesse violato assumendo lo , mentre il teste no, anche perché lo non era stato assunto per passaggio diretto.

La tesi del teste quanto al fatto che la _____ non assumendo lo _____ "per passaggio diretto", non avrebbe violato il patto, dà ad intendere (premessi che è incontrovertibile che lo _____ aveva in precedenza lavorato per la "_____"), che in qualche modo, secondo il teste, il "patto di non concorrenza", nell'aspetto che fondava le contestazioni del _____, contemplava un impegno a non sottrarre/sviare personale. Se era così, è evidente che la _____ non aveva violato il patto se non in quanto avesse indotto lo _____ a dimettersi dalla _____ per assumerlo lei stessa, cosa della quale non v'è alcuna evidenza, posto che lo _____ neppure allega di essersi dimesso dalla "_____", e meno ancora di averlo fatto in ragione di una promessa di assunzione fattagli dalla _____.

D'altronde, assumere un lavoratore che, in precedenza, abbia lavorato per un'altra società operante in concorrenza non rappresenta come tale in alcun modo una violazione di un patto di non concorrenza, perché è un'attività intrinsecamente priva di portata concorrenziale.

In ogni caso, l'assenza di evidenze specifiche quanto al contenuto del patto, oltre a rendere impossibile la verifica della sussistenza di un ragionevole motivo di recesso (motivo peraltro intrinsecamente implausibile secondo la consistenza del patto indirettamente rappresentata dal teste _____: la sottrazione della risorsa umana sarebbe comunque ormai avvenuta ai danni della _____, che nessun ulteriore pregiudizio poteva ricevere dalla persistenza per altri sei mesi del rapporto di lavoro tra le parti in causa), si inquadra in un contesto in cui risulta comunque impossibile verificare, anche sul piano di una ragionevole plausibilità, l'esistenza di un nesso causale tra le doglianze del _____ e la determinazione di _____ di recedere; tanto più che, come sopra si è visto, lo _____ aveva offerto alla controparte ragionevoli motivi per far valere la clausola legittimante il recesso in prova, omettendo di dar seguito ad incarichi a lui affidati inerenti la conferita attività di responsabile della manutenzione.

La legittimità del recesso intimato dalla società nel dicembre _____, che ne risulta, non sembra infine lasciare spazio alla disamina della domanda intesa a sentir accertare la nullità della clausola di durata del rapporto, posto che, se anche essa fosse fondata, il rapporto sarebbe stato legittimamente risolto il _____, sì che l'attore non potrebbe comunque coltivare con fondamento alcuna pretesa di ripristino o risarcitoria. In dette condizioni, il capo di domanda in questione non appare sostenuto dal requisito dell'interesse (art. 100 c.p.c.).

La delicatezza delle numerose questioni implicate in causa fa apparire equo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)



IL CANCELLIERE C1
Lopolito Bettina

Depositato in Cancelleria
Roma, il 28. 2. 11



IL CANCELLIERE C1
Bettina Lopolito